
Atti di accertamento, motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni del verbale della Guardia di Finanza: nessun pregiudizio allo svolgimento del contraddittorio

La motivazione degli atti di accertamento "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 17.9.2014, n. 19543

...omissis...

La censura, da esaminare prioritariamente atteso il suo carattere pregiudiziale, è infondata.

La violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (n. 4), è ravvisabile soltanto nel caso in cui il giudice ometta del tutto di esporre le ragioni del proprio convincimento ovvero lo faccia in maniera meramente apparente, laddove nella specie una motivazione, ancorché sintetica, esiste (avendo i giudici d'appello affermato che l'avviso opposto era privo di motivazione in quanto si limitava a richiamare in maniera acritica la verifica della G.d.F. senza esporre le ragioni poste a fondamento della ricostruzione induttiva del reddito, così incorrendo in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39), e pertanto, ove tale motivazione non sia in ipotesi ritenuta sufficiente ovvero corretta in diritto oppure nella ricostruzione in fatto, essa può essere censurata, ove ne ricorrano i presupposti, per vizio di motivazione ovvero per violazione di legge, non per error in procedendo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36.

Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nonché dei principi generali sulla motivazione dell'atto impositivo, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d'appello non abbiano considerato che l'avviso opposto conteneva tutti gli elementi idonei ad identificare la pretesa tributaria attraverso la descrizione dei recuperi effettuati consistenti nella omessa contabilizzazione dei ricavi e nella indebita detrazione di costi non inerenti, peraltro rilevando che anche il mero rinvio alle verifiche della G.d.F. avrebbe integrato una motivazione sufficiente essendo entrambi i p.v.c. della G.d.F. conosciuti dal contribuente.

La censura è fondata.

Contrariamente a quanto dedotto nella sentenza impugnata, l'avviso di accertamento opposto (così come deducibile da quanto riportato dalla ricorrente (nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) non si limita a richiamare la verifica della G.d.F., ma reca informazioni chiare, precise ed esplicite, idonee a consentire al contribuente di identificare compiutamente la pretesa tributaria.

E' inoltre da aggiungere che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha ripetutamente ribadito che la motivazione degli atti di accertamento "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (v. tra le altre Cass. n. 4523 del 2012 e n. 10205 del 2003).

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto ed il secondo rigettato.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altro giudice che provvederà a decidere la controversia facendo applicazione del principio di diritto sopra esposto, ed altresì a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Sicilia.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2014.